

## TOSCANA – DEROGHE PER LO STORNO

In data 29/08/2008 la giunta regionale Toscana ha discusso e approvato la seguente disposizione:

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare gli articoli 1, 2 e il primo comma dell'articolo 9 relativo alle deroghe;

RICHIAMATA la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 con la quale nel rispetto della citata legge 157/92 che prevede una specifica norma relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE,

CONSIDERATO che la suddetta legge 221/2002 attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare provvedimenti di deroga nel rispetto della Direttiva 79/409/CEE;

VISTA la legge regionale del 11 ottobre 2002 n. 36 che affida alla Giunta regionale la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”, ed in particolare l'allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la Direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva 79/409/CEE e in particolare per prevenire danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE prevede che ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che la specie storno ha causato ingenti danni all'agricoltura toscana come risulta dalle numerosissime richieste di risarcimento danni che gli agricoltori hanno presentato agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e alle Province toscane e che quindi è di prioritario interesse dell'Amministrazione regionale ridurre tali eventi dannosi in particolare per la salvaguardia della produzione vitivinicola distribuita su tutto il territorio regionale e di quella olivicola presente in ampie fasce di territorio;

CONSIDERATO che i mezzi ecologici utilizzati prima della data di apertura della stagione venatoria quali dissuasori visivi ed acustici hanno dimostrato di essere efficaci solo per alcuni giorni e che, una volta abituatisi agli agenti di disturbo suddetti, gli storni continuano tranquillamente ad alimentarsi con le coltivazioni da proteggere;

PROVVEDUTO ad inviare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Infs) un programma di prelievo dello storno ai sensi del "Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221" (Rep. Atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni) con contestuale richiesta di parere;

VISTO il parere dell'INFS dell'8 luglio 2008, l'allegata nota tecnica dove vengono indicate le modalità per l'applicazione della deroga a carico della specie storno e lo schema di provvedimento;

PRESO ATTO delle informazioni trasmesse dagli ATC relative ai danni causati da avifauna negli ultimi anni da cui è possibile evidenziare un risultato positivo in termini di riduzione quantitativa dei danni soprattutto negli anni in cui è stato applicato il prelievo in deroga della specie storno;

VISTI i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T) da cui risulta l'incremento numerico dello storno nidificante in Toscana;

RITENUTO opportuno indicare il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) – Università degli Studi di Firenze, quale autorità italiana a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

VISTA la relazione inviata dal CIRSeMAF;

CONSIDERATO quindi che l'unica soluzione soddisfacente per contenere i danni durante il periodo venatorio sia consentire anche ai cacciatori di abbattere gli storni;

RITENUTO inoltre consentire, in ragione della larga distribuzione di vigneti in Toscana, il prelievo dello storno su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle superfici boscate, nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 19 ottobre 2008;

DATO atto altresì che nei mesi di settembre e ottobre il prelievo riguarda quasi esclusivamente storni nidificanti in Toscana riducendo così il contingente riproduttivo locale e, di conseguenza, anche le potenzialità di danni alla frutta rossa nel periodo primaverile;

RITENUTO invece opportuno consentire il prelievo dello storno solo nei vigneti e nei frutteti, dove non è terminata la raccolta dei frutti, e negli uliveti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 14 dicembre 2008;

VISTE le richieste delle Province;

PRESO ATTO delle osservazioni degli ATC regionali;

RITENUTO che esistono le condizioni di fatto per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma primo lettera a) della direttiva 79/409/CEE;

RITENUTO infine che disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga relativo al prelievo della specie storno, con particolare riferimento alle

condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

a voti unanimi

#### DELIBERA

1. Ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, è consentito il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*);
  - a) dal 21 settembre 2008 al 19 ottobre 2008 su tutto il territorio regionale ad eccezione delle superfici boscate e dei territori sottoposti a divieto di caccia;
  - b) dal 20 ottobre 2008 e il 14 dicembre 2008 solo nei vigneti e nei frutteti, dove non è terminata la raccolta dei frutti, e negli uliveti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia.
2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia il prelievo da appostamento della specie storno è consentito anche nei giorni 1 e 7 settembre 2008 fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle zone ZPS.
3. Il prelievo da appostamento dello storno è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia – 14 dicembre 2008) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici.
4. Non è consentito l'uso di richiami vivi della specie storno.
5. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi dell'articolo 43 l.r. 3/94.
6. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'INFS una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno.
7. Il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici (CIRSeMAF) – Università degli Studi di Firenze è indicato quale “autorità abilitata” ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Direttiva 79/409/CEE.